

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 08940/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8940 del 2020, proposto da

Beatrice Fabiano, Annalisa Sartorio, Davide Salvatore Pinto, rappresentati e difesi dagli avvocati Erika Perna, Beatrice Sgambellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Banca D'Italia, in persona del Governatore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Patrizia De Troia, Marco Di Pietropaolo, Giuseppe Pala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Patrizia De Troia in Roma, via Nazionale 91;

***nei confronti***

Michela Bertolani non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

o la declaratoria di nullità, previa sospensione cautelare

- dell'esito delle prove preselettive e della relativa graduatoria, non datata, non

firmata e priva di numero di protocollo, del Concorso pubblico per la copertura di centocinque posti di personale dell'area operativa, vari profili professionali, a tempo indeterminato, emesso dalla Banca d'Italia- dipartimento risorse umane e organizzazione servizio risorse umane (818) divisione assunzioni e selezioni esterne (022) - prot. n. 0227331/20 del 19/02/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 6 marzo 2020 - comunicato in data 14 luglio 2020 a mezzo pubblicazione sul suo sito internet della resistente - nella parte in cui non risultano ammessi alle prove scritte i sopra elencati ricorrenti, tutti partecipanti per assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline giuridiche di cui alla lettera B del bando di concorso e, ove occorra, dell'intera prova preselettiva;

- del provvedimento di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso sopra indicato, sempre per la lettera B assistenti;
- della nota informativa pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia in data 14 luglio 2020 con la quale si dava conto dell'esito delle prove preselettive per il profilo di cui alla lettera B, non datata, non firmata e priva di numero di protocollo;
- del bando di concorso sopra descritto nella parte in cui all'art. 3, disciplina la prova preselettiva, con riferimento al profilo riguardante la Lettera B, assistenti (profilo amministrativo);
- di tutti i verbali, provvedimenti e documenti del concorso in oggetto relativi in particolare alla c.d. prova preselettiva per il profilo B;
- dell'avviso ai candidati del concorso a 105 assunzioni di personale dell'area operativa pubblicato sul sito della Banca d'Italia nella sezione dedicata agli atti di notifica successivamente all'11 settembre 2020 e recante in calce il numero 466969/20, non datato, non firmato e privo di numero di protocollo;
- di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non conosciuto;
- nonché per l'annullamento o la disapplicazione dell'art. 12 del Regolamento del Personale, Parte II, Personale dell'Area Operativa, riguardante la disciplina

normativa ed economica del rapporto d'impiego del personale dell'Area Operativa della Banca d'Italia, approvato dal Consiglio Superiore della medesima Banca nella seduta del 28 ottobre 2016, in conformità agli accordi negoziali ratificati dal Consiglio Superiore nelle sedute dal 30 maggio 2014 al 30 giugno 2016, nella parte in cui regola i titoli necessari per l'assunzione nel profilo di assistente e non disciplina in maniera compiuta la materia dei concorsi

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca D'Italia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2020, tenutasi in modalità di collegamento da remoto il dott. Salvatore Gatto Costantino;

Rilevato che parte ricorrente, con istanza ex art. 151 .p.c. in calce al ricorso, ha chiesto di essere autorizzata alla integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami;

Ritenuto di accogliere tale istanza (come da precedente ordinanza nr. 9595/2020 di questa Sezione, pronunciata in giudizio su ricorso sovrapponibile a quello odierno);

Ritenuto, pertanto:

- di autorizzare tale integrazione, mediante pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale della Banca (ex art. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a.);

- di prescrivere che la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale della Banca contenga le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 – i nomi dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti che avendo allo stato superato la fase preselettiva verrebbero esclusi dal novero degli ammessi in caso di

accoglimento del ricorso e di espunzione dei criteri di cui al bando oggetto di contestazione;

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- di disporre l'obbligo per la Banca d'Italia di:

a) pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata appunto in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

c) rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

d) curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- di dover disporre, in aggiunta, che le pubblicazioni sopra indicate siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 7 dal primo adempimento e che parte ricorrente versi all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

- di rinviare le parti alla camera di consiglio del 3 febbraio 2021, riservando ogni

altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione, con obbligo per l'Amministrazione di eseguire le prescrizioni pure in parte motiva indicate;

- rinvia per l'ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 3 febbraio 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2020, in modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 ed art. 4, comma 1, del Dl 30 aprile 2020, n. 28, conv. in l. 25 giugno 2020, n. 70, con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Salvatore Gatto Costantino**

**IL PRESIDENTE**

**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**